

Autoliquidazione 2009/2010 – Sconti ed agevolazioni – Rateazione L. n. 449/97 e 144/99

22 Dicembre 2009

Con l'allegata nota n. 1078 del 18 dicembre scorso, l'Inail ha fornito le indicazioni in merito alle agevolazioni contributive da applicare in sede di autoliquidazione 2009/2010.

In particolare, sono state riepilogate le diverse tipologie di agevolazioni ed i relativi codici applicabili sul premio Inail, tra i quali, l'incentivo previsto per l'inserimento lavorativo dei disabili, quello per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in astensione, nonché lo sconto dell'11,50% riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore edile.

Con riferimento alla rateizzazione del premio di autoliquidazione, la nota in parola ha ricordato che i datori di lavoro sono tenuti a manifestare la propria adesione alla modalità rateale barrando la casella "SI" nel modello per la dichiarazione delle retribuzioni. Da questo anno, anche i datori di lavoro che non intendano più avvalersi della forma rateale dovranno indicarlo, barrando la casella "NO" del modello citato. In mancanza di apposite indicazioni in tal senso, saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con l'autoliquidazione dell'anno precedente.

Fermo restando che per le rate è prevista una maggiorazione degli interessi che saranno fissati dal Ministero dell'Economia e Finanze, l'Inail ha confermato che le scadenze per effettuare il pagamento rateale restano quelle del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010.

Infine, viene ricordato che, a seguito del D.M. 24 ottobre 2007, la fruizione dei benefici contributivi è condizionata dal possesso dei requisiti per il rilascio del Durc. Pertanto, al fine di riconoscere tali agevolazioni, le Sedi dovranno effettuare i relativi controlli anche nei riguardi dell'Inps e, per il settore edile, delle Casse edili.

La rilevazione di eventuali irregolarità dovrà comportare l'invito all'azienda a regolarizzare la propria posizione contributiva.

3425-Nota Inail.pdf [Apri](#)